



LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2004 n. 2

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 17/1/2004 n. 2

**LEGGE N.2 del 2004 - Integrazione alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 24
(disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti
aeraulici).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 2 luglio 2002 n. 24)

1.

Dopo l'articolo 10 della legge regionale 2 luglio 2002 n. 24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici) è aggiunto il seguente:

"Articolo10 bis

(Sanzioni)

La violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 10 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 9.000,00."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 febbraio 2004

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti
